



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

composta dai magistrati:

Ugo MONTELLA	Presidente
Paolo ONELLI	Consigliere
Enrico TEDESCHI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario (Relatore)
Andrea DI RENZO	Primo Referendario (Relatore)
Chiara GRASSI	Primo Referendario
Federica LELLI	Referendario
Vitaliana VITALE	Referendario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2025;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di

giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante *“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”*;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

VISTA la legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, concernente *“Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”*;

VISTE le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 7/SSRRCO/QMIG/13 e n. 5/SSRRCO/QMIG/22;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2013/INPR del 26 marzo 2013, n. 14/SEZAUT/2014/INPR del 15 maggio 2014 e n. 10/SEZAUT/2025/INPR del 4 aprile 2025;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 233/C del 30 aprile 2026 con la quale è stato approvato il *“Disegno di legge regionale recante «Rendiconto Generale per l'esercizio 2025»”* e relativi allegati;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 387/C del 23 giugno 2026 avente ad oggetto: *“DGR 30 aprile 2026, n. 233-C - determinazioni”* con la quale sono state modificate le risultanze e sono stati riapprovati gli allegati sub lettere da a) ad s) della Delibera di Giunta regionale n. 233/C;

VISTA la deliberazione - ordinanza n. 81/2026/PARI del 25 giugno 2026 con la quale sono stati trasmessi i deferimenti dei Magistrati istruttori, unitamente alle bozze istruttorie della relazione sulla gestione finanziaria 2025 della Regione Abruzzo, al fine di avviare il contraddittorio, all'Amministrazione stessa e alla Procura regionale;

RILEVATO che in data 7 luglio 2026 (prot. n. 2271) è pervenuto il parere sulla proposta di legge relativa al rendiconto generale per l'anno finanziario 2025 da parte del Collegio dei revisori della Regione Abruzzo;

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione - ordinanza il Presidente della Sezione regionale di controllo ha, altresì, fissato l'udienza di pre-parifica, per l'8 luglio 2026 alle ore 10:30 e l'udienza di parifica per il 16 luglio 2026 alle ore 11:00;

VISTE le note acquisite al protocollo della Sezione con n. 2187 del 1° luglio 2026, nn. 2222, 2223, 2226 del 3 luglio 2026, nn. 2238, 2239, 2240, 2241, 2242 del 6 luglio 2026 e n. 2277 del 7 luglio 2026 e nn. 2285, 2286 e 2287 dell'8 luglio 2026.

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l'Amministrazione regionale e con la Procura regionale, in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2025, a seguito dell'adunanza svoltasi in data 8 luglio 2026;

VISTE le memorie conclusionali depositate dalla Procura regionale in data 10 luglio 2026, prot. n. 2377 e quelle dell'Amministrazione regionale in pari data, prot. n. 2340, n. 2361, n. 2362, n. 2363, n. 2364 e n. 2369;

TENUTO CONTO delle risultanze dell'attività istruttoria svolta dai Magistrati istruttori di seguito indicate:

- il Magistrato istruttore Primo Referendario Andrea Di Renzo per la parte di relazione recante: *“La gestione finanziaria del bilancio – Esiti giudizio di parifica 2024 – Verifica misure correttive”*
- il Magistrato istruttore Referendario Vitaliana Vitale per la parte di relazione recante: *“La gestione finanziaria del bilancio - La programmazione e il bilancio di previsione”*;
- il Magistrato istruttore Referendario Vitaliana Vitale per la parte di relazione recante: *“La gestione finanziaria del bilancio – Analisi del bilancio preventivo e consuntivo – Entrate, Spese, FPV, Debiti fuori bilancio”*;
- il Magistrato istruttore Primo Referendario Chiara Grassi per la parte di relazione recante: *“La gestione finanziaria del bilancio – Analisi del bilancio preventivo e consuntivo – Analisi dei residui, Equilibri, Risultato d'amministrazione, Indebitamento”*;
- il Magistrato istruttore Primo Referendario Chiara Grassi per la parte di

relazione recante: *“La gestione finanziaria del bilancio – Lo stato patrimoniale e il conto economico”*;

- i Magistrati istruttori Primo Referendario Andrea Di Renzo e Referendario Vitaliana Vitale per la parte di relazione recante *“La gestione finanziaria del bilancio - Attendibilità e affidabilità dei dati contabili”*
- il Magistrato istruttore Referendario Federica Lelli per la parte di relazione recante: *“Organizzazione amministrativa - spesa di personale”*;
- il Magistrato istruttore Primo Referendario Bruno Lomazzi per la parte di relazione recante: *“Spesa sanitaria”*;
- il Magistrato istruttore Referendario Federica Lelli per la parte di relazione recante: *“Quadro generale delle società partecipate - enti strumentali”*;
- il Magistrato istruttore Consigliere Enrico Tedeschi per la parte di relazione recante: *“Quadro generale fondi strutturali e di investimento europei (SIE) – quadro generale PNRR e PNC”*;

UDITI, nell’odierna pubblica udienza il Presidente Ugo Montella e i Magistrati relatori Andrea Di Renzo e Bruno Lomazzi;

UDITO il Procuratore regionale, Presidente di Sezione f.f. Marco Di Marco;

UDITO, in rappresentanza della Regione Abruzzo, il Presidente Marco Marsilio;

FATTO

1. In data 30 aprile 2026 è stata adottata la deliberazione di Giunta regionale n. 233/C, avente ad oggetto *“Disegno di legge regionale recante Rendiconto Generale per l'esercizio 2025”*.
2. Con nota del 23 giugno 2025, acquisita agli atti di questa Sezione in pari data con prot. n. 2112, la Regione Abruzzo ha trasmesso la delibera di Giunta regionale del 23 giugno 2026, n. 387-C avente ad oggetto: *“DGR 30 Aprile 2026, n. 233-C - Determinazioni”*.
3. Con deliberazione - ordinanza n. 81/2026/PARI del 25 giugno 2026 sono stati trasmessi all’Amministrazione stessa e alla Procura regionale i deferimenti dei Magistrati istruttori, unitamente alle bozze istruttorie della relazione sulla gestione

finanziaria 2025 della Regione Abruzzo, al fine di avviare il contraddittorio, ed è stata fissata l'udienza di pre-parifica, per l'8 luglio 2026 alle ore 10:30 e l'udienza di parifica per il 16 luglio 2026 alle ore 11:00.

4. L'Amministrazione regionale ha trasmesso: le note acquisite al protocollo della Sezione con n. 2187 del 1° luglio 2026, nn. 2222, 2223, 2226 del 3 luglio 2026, nn. 2238, 2239, 2240, 2241, 2242 del 6 luglio 2026 e n. 2277 del 7 luglio 2026 e nn. 2285, 2286 e 2287 dell'8 luglio 2026;

5. Nell'udienza di pre-parifica dell'8 luglio 2026 sono state illustrate le risultanze istruttorie e le criticità rilevate nell'attività di controllo del rendiconto 2025; i rappresentanti della Procura regionale ed i rappresentanti dell'Amministrazione regionale hanno, da parte loro, formulato oralmente le proprie considerazioni, illustrando il contenuto degli atti depositati e facendo riserva di depositare successive memorie conclusionali.

6. Con note acquisite al protocollo della Sezione n. 2340, n. 2361, n. 2362, n. 2363, n. 2364 e n. 2369 del 10 luglio 2026 la Regione ha presentato le proprie memorie conclusive.

7. Con nota acquisita al protocollo della Sezione n. 2377 del 10 luglio 2026 il Procuratore regionale ha trasmesso la propria Requisitoria, nella quale ha richiesto di: *"i) dichiarare, per le ragioni esposte in parte motiva, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 638-645 della l. 199/2025 in relazione agli artt. 81 e 119, co. 6 Cost. nella parte in cui prevede che «a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidità non è accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni» sostituendo il meccanismo di sterilizzazione già garantito dal FAL con un sistema di limiti forfetari all'applicazione del risultato di amministrazione; ii) disporre la sospensione del presente giudizio sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale; iii) in via subordinata, parificare il rendiconto 2025 della Regione Abruzzo con esclusione dei capitoli interessati dal pagamento delle spese relative agli incarichi di collaborazione esterna".*

8. All'udienza 16 luglio 2026 sono intervenuti: per la Procura regionale, il Procuratore regionale f.f., Vice Procuratore Generale Marco Di Marco; per

l'Amministrazione regionale, il Presidente Marco Marsilio.

Il Procuratore regionale si è richiamato alle conclusioni già versate in atti e ne ha illustrato le argomentazioni già in essi rappresentate.

Il Presidente Marco Marsilio ha ribadito le argomentazioni precedentemente illustrate in istruttoria e in sede di pre-parifica.

9. Ciò premesso si riportano, di seguito, le risultanze del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2025, unitamente alle relative tabelle.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

CONTO DEL BILANCIO

Risultato della gestione di competenza

La gestione di competenza dell'esercizio 2025 chiude con un saldo finale positivo pari ad euro 189.469.997, calcolato sommando al saldo tra accertamenti e impegni (euro 162.285.570) quello del Fondo pluriennale vincolato (euro 27.184.427).

GESTIONE DI COMPETENZA	2025
Totale accertamenti	5.189.264.994
Totale impegni	5.026.979.424
SALDO ACCERTAMENTI/IMPEGNI	162.285.570
F.P.V. di Entrata	224.321.648
F.P.V. di Spesa	197.137.221
SALDO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	27.184.427
SALDO GESTIONE COMPETENZA	189.469.997

Gestione residui

I residui attivi, a fine 2025, ammontano a 3.002.259.028 euro, dei quali 1.438.426.879 euro, derivanti dalla competenza 2025, e 1.563.832.148 euro relativi ad esercizi precedenti.

I residui passivi ammontano, invece, a 2.435.314.712 euro, dei quali 1.369.643.702 euro, derivanti dalla competenza 2025 e 1.065.671.010 euro relativi ad esercizi

precedenti. Il saldo della gestione residui risulta essere positivo per un importo di (+) 566.944.316 euro.

RESIDUI ATTIVI	
Residui iniziali all'1.1 (a)	2.552.596.700
Riscossioni in c/residui (b)	960.402.403
Riaccertamento residui (c)	-28.362.149
Residui esercizi precedenti (d = a - b + c)	1.563.832.148
Residui di competenza (e)	1.438.426.879
TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31.12 (f= d + e)	3.002.259.028
% di riscossione dei residui (g=b/a)	37,62
% di formazione dei residui (h= e/accertamenti di competenza)	27,72
RESIDUI PASSIVI	
Residui iniziali all'1.1 (a)	2.143.202.567
Pagamenti in c/residui (b)	1.035.547.163
Riaccertamento residui (c)	-41.984.394
Residui esercizi precedenti (d = a - b + c)	1.065.671.010
Residui di competenza (e)	1.369.643.702
TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31.12 (f= d + e)	2.435.314.712
% di pagamento dei residui (g=b/a)	48,32
% di formazione dei residui (h= e/impegni di competenza)	27,25
SALDO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	13.622.245

Gestione di cassa (competenza e residui)

Alla chiusura dell'esercizio 2025 la gestione di cassa della Regione presenta un risultato positivo pari a euro 639.072.189, determinato dal fondo di cassa iniziale (euro 620.714.557) aumentato delle riscossioni (euro 4.711.240.517) e diminuito dai pagamenti (euro 4.692.882.886) complessivi dell'esercizio, come riscontrato dalle indicate scritture.

	DA RENDICONTO	DA TESORIERE	DA SIOPE
FONDO CASSA ALL' 1.1	620.714.557	620.714.557	620.714.557
Riscossioni	4.711.240.517	4.711.240.517	4.711.240.517
Pagamenti	4.692.882.886	4.692.882.886	4.692.882.886
FONDO CASSA AL 31.12	639.072.189	639.072.189	639.072.189

Risultato di amministrazione

Il risultato contabile di amministrazione della Regione al 31.12.2025 è pari a 1.008.879.284 euro. Dopo gli accantonamenti ed i vincoli, si registra un avanzo di amministrazione pari a 79.080.895 euro.

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			620.714.557
Riscossioni	960.402.403	3.750.838.115	4.711.240.517
Pagamenti	1.035.547.163	3.657.335.722	4.692.882.886
Saldo di cassa al 31 dicembre			639.072.189
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			639.072.189
Residui attivi	1.563.832.148	1.438.426.879	3.002.259.028
- di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale			75.964.935
- di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base di stima del dipartimento delle finanze			134.626.397
Residui passivi	1.065.671.010	1.369.643.702	2.435.314.712
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			27.078.455
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			170.058.766
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie			0
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE			1.008.879.284
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			1.008.879.284
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12			26.121.140
Accantonamento residui perenti al 31/12			3.655.253
Fondo anticipazione liquidità			0
Fondo perdite società partecipate			10.468.540
Fondo contenzioso			74.669.752
Altri accantonamenti			182.393.012
TOTALE PARTE ACCANTONATA			297.307.696
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			111.843.186
Vincoli derivanti da trasferimenti			481.789.647
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			34.853.863
Altri vincoli			0
TOTALE PARTE VINCOLATA			628.486.696
TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI			4.003.997
TOTALE PARTE DISPONIBILE			79.080.895

Vincolo quantitativo indebitamento esercizio anno 2025

Nel 2025, a fronte di una capacità di indebitamento pari ad euro 131.205.187, gli impegni per ammortamento mutui si attestano ad euro 67.665.198. Considerando

l'ammontare delle rate riguardanti i debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento a carico del bilancio regionale (2.583.864 euro), si determina un risultato positivo pari a 66.123.853 euro. Nel corso dell'esercizio 2025 la Regione non ha contratto nuovi mutui.

	Accertamenti/Impegni
RENDICONTO 2025	
A) Ammontare del Titolo I dell'entrata	3.566.049.276
B) Entrate Titolo I vincolate	2.910.023.341
C) Ammontare del Titolo I dell'entrata su cui calcolare l'indebitamento (entrate tributarie nette)	656.025.936
D) Rata massima destinabile ad ammortamento di mutui (20% del Titolo I depurato)	131.205.187
E) Totale mutui e prestiti in ammortamento (annualità)	67.665.198
F) Totale mutui e prestiti autorizzati con il bilancio d'esercizio	0
G) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	0
H) Ammontare rate riguardanti i debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento a carico del bilancio regionale	0
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	0
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento a carico del bilancio regionale	2.583.864
SOMMA DISPONIBILE PER AMMORTAMENTO NUOVI MUTUI M=D-E-F+G+H+I+L	66.123.853

CONTO DEL PATRIMONIO

Lo stato patrimoniale espone un patrimonio netto negativo pari a euro (-) 178.967.864, dato dalla differenza tra il totale attività, pari a 4.353.833.922 euro e il totale delle passività, pari a 4.532.801.787 euro.

ATTIVITA'	
Immobilizzazioni	739.073.290
Attivo circolante	3.614.760.632
Ratei e risconti	-
TOTALE ATTIVITA'	4.353.833.922
PASSIVITA'	
Fondo rischi e oneri	211.897.851
T.F.R.	45.164.913
Debiti	3.420.820.304

Ratei, risconti e contributi agli investimenti	854.918.719
TOTALE PASSIVITA'	4.532.801.787
Conti d'ordine	197.137.221
DIMOSTRAZIONE DEL SALDO PATRIMONIALE:	
- Totale patrimoniale attività	4.353.833.922
- Totale patrimoniale passività	4.532.801.787
SALDO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO	- 178.967.864

CONTO ECONOMICO

Nell'esercizio 2025 il conto economico presenta un risultato d'esercizio positivo pari a 68.530.987 euro.

CONTO ECONOMICO	
A) Componenti positivi della gestione	4.567.946.080
B) Componenti negativi della gestione	4.347.071.192
Differenza tra componenti positivi e negativi (A-B)	220.874.889
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
Proventi finanziari	21.611.123
Oneri finanziari	46.893.880
Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 25.282.757
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE	
Rivalutazioni	2.772.389
Svalutazioni	2.121.055
Totale rettifiche (D)	651.334
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi straordinari	47.931.617
Oneri straordinari	170.979.603
Totale proventi e oneri straordinari (E)	-123.047.986
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	73.195.479
Imposte	4.664.492
RISULTATO D'ESERCIZIO	68.530.987

DIRITTO

1. Il giudizio di parificazione, previsto per i rendiconti generali delle Regioni dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ad oggetto l'accertamento della regolarità dei dati

contabili relativi all'esercizio oggetto di rendiconto generale della Regione secondo i parametri costituzionali di equilibrio e di coordinamento della finanza pubblica, nonché delle leggi statali e regionali di contabilità e bilancio richiamate in premessa, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ai principi contabili allegati.

Il giudizio di parificazione si conclude con la decisione, alla quale è allegata una relazione, nella quale la Corte formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure correttive necessarie al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio e l'efficacia e l'efficienza della spesa.

In forza del richiamo operato dall'art. 1, comma 5, del d.l. n. 174 del 2012 agli artt. 39, 40 e 41 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, la Sezione di controllo *“verifica il rendiconto generale [...] e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio. A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture”*.

1.1. La Corte costituzionale ha osservato che la procedura di parifica rientra fra i *“puntuali controlli di legittimità-regolarità delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci consuntivi degli enti territoriali”* (cfr. Corte cost. 17 maggio 2018, n. 101, punto 6.2.3 della motivazione); il giudizio sul rendiconto della Regione *“non si differenzia dal giudizio sul rendiconto generale dello Stato [esso è] ascrivibile al novero dei <controlli di legittimità-regolarità delle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci consuntivi degli enti territoriali> (sentenza n. 101 del 2018). In tale sede <la situazione è, dunque, analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono> (sentenza n. 226 del 1976) ..., <risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo> (sentenza n. 89 del 2017). È evidente che, ove queste ultime siano costituzionalmente illegittime e tali siano dichiarate, il citato giudizio di conformità*

non possa avere esito positivo e, quindi, condurre alla <parificazione degli specifici capitoli del rendiconto regionale, dunque delle spese che su di essi gravano> (sentenza n. 146 del 2019)". (cfr. Corte cost. 31 luglio 2020, n. 189, punto 3.1.1. della motivazione). E' stato, da ultimo, precisato che "l'accertamento della irregolarità/illegittimità dei dati contabili oggetto della decisione di parifica [...] ha l'effetto di mettere a disposizione anche dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio. Tanto più in considerazione della natura di «bene pubblico» del bilancio stesso (sentenza n. 184 del 2016), funzionale a sintetizzare e certificare le scelte dell'ente territoriale sulla gestione delle risorse della collettività e a svelarne la rispondenza ai principi costituzionali" (cfr. Corte cost. 23 giugno 2022, n. 184).

1.2. Le Sezioni riunite in sede di controllo nell'affermare che il procedimento di parifica ha natura sostanziale di controllo seppure *"con le forme della giurisdizione contenziosa"*, ha sottolineato che esso trova la propria disciplina (unicamente) negli artt. 39, 40 e 41 del t.u. n. 1214 del 1934, restando fermo *"l'ancoraggio ai principi generali che governano l'espletamento di funzioni neutrali da parte di un organo terzo magistratuale, quali, in particolare, il principio del contraddittorio e quello della pubblicità"* (cfr. delib. N. 5/SSRRCO/QMIG/22).

1.3. La Sezione delle autonomie da ultimo ha anche ribadito il carattere vincolante dell'accertamento compiuto con la decisione di parifica, che pur senza determinare un effetto conformativo diretto, non potendo la pronuncia incidere sul contenuto degli atti legislativi regionali, demanda alle autonome determinazioni e alle responsabilità degli organi regionali di compiere le scelte politiche necessarie a rimodulare i programmi di entrata e di spesa per rimediare agli scostamenti rilevati dalla Corte (cfr. delib. N. 10/SEZAUT/2025/INPR).

1.4. In ordine al ruolo del Pubblico Ministero contabile nel presente giudizio, lo stesso è interveniente necessario *«nell'interesse della legge, a salvaguardia del "bene protetto" in concreto tutelato, sostanziantesi nella veridicità e nell'attendibilità dei bilanci, essendo lo stesso titolare di uno specifico interesse alla corretta verifica degli equilibri di*

bilancio, ai sensi degli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione, ovvero dell'interesse – come di recente ribadito dalla ... sentenza n. 34/2024 delle SS.RR. in sede giurisdizionale – “alla legalità finanziaria”, che, in assenza della affermata legittimazione, rischierebbe di essere “illegittimamente sacrificato”» (SS.RR. spec. comp., sentenza n. 3/2025/DELC).

2. Alla luce dei principi ora ricordati, la Sezione ha esaminato il rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2025, nelle sue componenti, sopra rappresentate, del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale con i relativi allegati.

3. Si osserva, preliminarmente, che l'iter di approvazione della proposta di legge recante il rendiconto generale della Regione è stato connotato da alcune criticità, successivamente superate con l'approvazione delle delibere di Giunta regionale del 9 giugno 2026 n. 349-C avente ad oggetto “DGR 30 aprile 2026, n. 232 – Determinazioni” e del 23 giugno 2026 n. 387-C avente ad oggetto: “DGR 30 aprile 2026, N. 233-C - Determinazioni” In particolare si evidenzia come il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2025 - come richiamato nella DGR 232 del 30 aprile 2026 – sia stato approvato dalla Giunta regionale, in assenza del prescritto parere preventivo del Collegio dei Revisori, in violazione di quanto previsto dal principio contabile applicato 4.2, e correlativamente la deliberazione di Giunta regionale n. 233/C, avente ad oggetto “Disegno di legge regionale recante Rendiconto Generale per l'esercizio 2025”, risulta essere stata approvata in assenza dell'asseverazione del Collegio dei Revisori sui crediti e debiti reciproci verso gli Organismi partecipati nonché del prescritto parere di legge sullo schema di rendiconto del Consiglio regionale (deliberazione dell'ufficio di Presidenza n. 46 del 21 aprile 2026 con successive riapprovazioni n. 58 del 9 giugno 2026 e n. 64 del 19 giugno 2026).

Al riguardo, per quanto rileva in questa sede, si evidenzia, nuovamente, la necessità che, in chiave prospettica, l'Amministrazione regionale adotti procedure di approvazione dei documenti di bilancio, nel pieno rispetto della disciplina contabile e delle prerogative del Collegio dei Revisori, che è “organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente (art. 72 del d.lgs. n. 118/2011)”,

la cui attività è, altresì, funzionale agli accertamenti delle Sezioni regionali di controllo (da ultimo Sez. Autonomie deliberazione n. 6/2024).

3.1. I controlli sulla documentazione trasmessa e su quella successivamente acquisita in corso di istruttoria, nonché a seguito del contraddittorio con l'Amministrazione regionale e la Procura erariale, hanno attestato:

- il rispetto dei limiti autorizzatori delle previsioni di spesa definitive di competenza e di cassa stabiliti dalla legge di bilancio e dalle successive variazioni;
- il raggiungimento degli equilibri di bilancio, di competenza a consuntivo, mediante il prospetto previsto dall'art. 1, commi 819, 820 e 821 della legge n. 145/2018 (allegato 10 d.lgs. n. 118/2011);
- i limiti all'ammontare complessivo delle spese per il personale, al trattamento economico accessorio ed ai rapporti di lavoro c.d. flessibili, posti dalle norme statali di finanza pubblica;
- il rispetto del limite di indebitamento complessivo stabilito dall'art. 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011;
- il rispetto degli ulteriori obiettivi o limiti di spesa richiesti dalle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica.

3.2. Il quadro della gestione finanziaria evidenzia il rispetto degli equilibri di bilancio, grazie anche agli effetti positivi discendenti dall'articolo 1, commi 638, 639 e 643, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con cui è stata disposta la cancellazione del debito delle Regioni per le anticipazioni di liquidità ricevute e del relativo accantonamento nel rendiconto. L'effetto positivo sul risultato di amministrazione ha consentito di chiudere il percorso di recupero del disavanzo intrapreso nell'esercizio 2013.

4. A tal proposito, la Procura regionale ha chiesto a questa Sezione di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 638 a 645, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in riferimento agli artt. 81 e 119, sesto comma (*rectius*: settimo comma), Cost. e, conseguentemente,

disporre la sospensione del presente giudizio sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

In particolare, ad avviso dell'Organo requirente, la mancata esposizione, a decorrere dal rendiconto 2025, del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) tra le quote accantonate del risultato di amministrazione determinerebbe il venir meno del meccanismo di integrale sterilizzazione delle anticipazioni di liquidità, consentendone la trasformazione, diretta o indiretta, in nuova capacità di spesa. Il limite previsto dal comma 642, in quanto forfetario e rispondente a logiche macro-finanziarie, non sarebbe idoneo a garantire il medesimo effetto.

La Procura ritiene, altresì, la questione rilevante ai fini del presente giudizio, incidendo la mancata esposizione del FAL sulla determinazione della quota disponibile del risultato di amministrazione 2025.

4.1. In via preliminare, deve essere esaminato il requisito della rilevanza in riferimento alla prospettata questione di legittimità costituzionale.

La richiesta formulata dalla Procura regionale investe cumulativamente l'art. 1, commi da 638 a 645, della legge n. 199 del 2025.

Ai fini del presente giudizio, il requisito della rilevanza deve ritenersi sussistente con particolare riferimento al comma 643, il quale, escludendo, a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, l'accantonamento del Fondo anticipazioni di liquidità nel risultato di amministrazione regionale, incide direttamente sulla determinazione e rappresentazione di una risultanza oggetto del giudizio di parificazione. La disposizione trova, pertanto, necessaria applicazione nel presente giudizio, non potendo la Sezione procedere alla verifica del risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 senza fare applicazione della stessa.

Deve, conseguentemente, ritenersi senz'altro integrato il requisito della rilevanza in riferimento alla prospettata questione di legittimità costituzionale relativamente al comma 643.

4.2. La richiesta della Procura, tuttavia, non può trovare accoglimento, difettando il requisito della non manifesta infondatezza per le ragioni che seguono.

La prospettazione della Procura muove dalla sostanziale assimilazione della disciplina in esame alle fattispecie oggetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 181 del 2015, n. 4 del 2020 e n. 80 del 2021.

Il presupposto giuridico e normativo è, tuttavia, differente.

I commi 638 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 199 del 2025 intervengono sul rapporto finanziario sottostante, disponendo la cancellazione ovvero l'assunzione a carico dello Stato del debito derivante dalle pregresse anticipazioni di liquidità. Il comma 643, che esclude l'accantonamento del FAL a decorrere dal rendiconto 2025, costituisce la conseguenza contabile del venir meno dell'originaria obbligazione restitutoria gravante sulla Regione.

Il FAL assolve, infatti, alla funzione di neutralizzare gli effetti sul risultato di amministrazione di risorse acquisite a titolo di anticipazione e assistite da un corrispondente obbligo di restituzione. Venuta meno la passività sottostante, non può postularsi la necessaria permanenza del medesimo accantonamento o di altra posta di pari importo e analoga funzione.

Né a diverse conclusioni conduce la previsione dei versamenti annuali posti a carico delle Regioni. Tali obblighi si inseriscono nel nuovo assetto dei rapporti finanziari con lo Stato e non determinano la permanenza o la ricostituzione dell'originario debito da anticipazione di liquidità. Il relativo adempimento risulta, peraltro, assistito dallo specifico meccanismo di recupero previsto dalla legge in caso di mancato versamento.

È qui giusto il caso di precisare come l'espressione «accollo del debito da parte dello Stato» non identifichi un accollo in senso civilistico. La disciplina determina direttamente *ex lege* il trasferimento allo Stato dell'obbligazione restitutoria, con effetto liberatorio per la Regione. I nuovi obblighi di versamento posti a carico delle Regioni nei confronti dello Stato hanno titolo autonomo e non costituiscono prosecuzione del debito originario.

Venuto, quindi, meno il debito regionale alla cui sterilizzazione era funzionalmente preordinato il FAL, non può ritenersi costituzionalmente necessaria la

conservazione del medesimo accantonamento, né di altro accantonamento di identica consistenza e funzione. Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire al FAL la natura di istituto contabile costituzionalmente necessario, autonomo rispetto alla permanenza della passività che ne aveva giustificato l'iscrizione. Una simile conclusione non trova riscontro nella richiamata giurisprudenza costituzionale, la quale ha avuto riguardo agli effetti sostanziali delle modalità di contabilizzazione delle anticipazioni sulla capacità di spesa dell'ente e sugli equilibri di bilancio e non alla necessaria perpetuazione di una determinata tecnica contabile indipendentemente dalla natura e dalla consistenza delle obbligazioni sottostanti.

A ciò si aggiunge il limite introdotto dal comma 642 all'applicazione del risultato di amministrazione per gli esercizi dal 2026 al 2051. Tale previsione non è diretta a riprodurre simmetricamente la sterilizzazione già assicurata dal FAL, in quanto in tal caso non terrebbe conto del mutamento del presupposto sostanziale determinato dall'estinzione dell'originario debito restitutorio.

La disposizione persegue, piuttosto, una distinta finalità di salvaguardia macro-finanziaria, volta ad evitare che il nuovo assetto dei rapporti finanziari e la conseguente modificazione della composizione del risultato di amministrazione possano tradursi in un'espansione indiscriminata della capacità di spesa degli enti interessati.

In definitiva, sotto tale profilo, il legislatore ha configurato un sistema articolato, fondato sul venir meno dell'originaria passività regionale, sulla previsione di nuovi obblighi di versamento assistiti da meccanismi di recupero e sulla contestuale introduzione di limiti pluriennali all'applicazione del risultato di amministrazione. Resta ferma, naturalmente, la necessità di verificare, in sede di concreta attuazione della disciplina, il rispetto dei vincoli posti dal comma 642 e, più in generale, che le modalità di applicazione del risultato di amministrazione non determinino effetti elusivi dei principi di equilibrio e sostenibilità finanziaria.

Tale verifica attiene, tuttavia, al controllo sulla concreta gestione finanziaria e sull'applicazione delle disposizioni in esame da parte dell'ente regionale e non

consente di inferire, dalla sola soppressione del FAL, un vizio di legittimità costituzionale intrinseco della disciplina legislativa.

In senso conforme alla necessità di distinguere tra la tenuta astratta della disciplina e il piano applicativo depongono le osservazioni formulate dalle Sezioni riunite in sede di controllo nell'audizione in Parlamento sul disegno di legge di bilancio 2026. Le Sezioni riunite, dopo aver rilevato l'elevata complessità dell'operazione, hanno osservato come il nuovo assetto realizza una «profonda ristrutturazione contabile dei bilanci regionali» e che, in assenza di un adeguato coordinamento con la restante disciplina contabile e con gli effettivi andamenti gestionali, potrebbero prodursi distorsioni non agevolmente valutabili a priori.

È stato, in particolare, rilevato che il limite previsto dalla norma di garanzia, pur apparendo formalmente idoneo a impedire l'utilizzo diretto delle risorse provenienti dalle anticipazioni, potrebbe non escludere ogni forma di loro «spendibilità» indiretta, in conseguenza del miglioramento dei saldi e della riduzione delle quote di ripiano.

Tali considerazioni collocano, conseguentemente, il nucleo delle possibili criticità sul crinale applicativo della concreta determinazione del limite, della corretta ricostruzione del risultato di amministrazione, della destinazione delle quote applicate, della sostenibilità della spesa e del coordinamento con i piani di recupero del disavanzo e con gli altri istituti dell'ordinamento contabile.

Le osservazioni delle Sezioni riunite confermano, pertanto, la necessità di un controllo rigoroso sull'attuazione della disciplina, senza paventare possibili profili di contrasto con i principi costituzionali di riferimento.

Considerata nel suo complesso, la disciplina non determina, pertanto, sul piano astratto, la trasformazione delle pregresse anticipazioni di liquidità in nuova capacità di spesa, né, conseguentemente, evidenzia i prospettati profili di contrasto con gli artt. 81 e 119, settimo comma, Cost.

Difetta, conseguentemente, il requisito della non manifesta infondatezza della questione.

4.3. Tanto rappresentato, si precisa che la concreta applicazione del risultato di amministrazione e il rispetto dei limiti posti dalla richiamata disposizione saranno, pertanto, oggetto di verifica, in riferimento ai prossimi esercizi, nelle pertinenti sedi di controllo sulla gestione finanziaria regionale.

5. Ulteriori e più articolate osservazioni in merito alla complessiva attività di gestione sono riportate nella relazione sul rendiconto allegata alla presente decisione, ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, dove sono evidenziate diverse criticità attinenti alla gestione finanziaria-contabile e amministrativa-organizzativa, che, pur non avendo immediata incidenza sugli equilibri di bilancio, richiedono l'adozione di adeguati interventi correttivi, nonché suggerimenti di modifiche e di riforme ritenute opportune al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. Per quanto attiene alle criticità accertate si segnalano, in particolare, quelle di seguito riportate.

5.1. Con riguardo ai Fondi strutturali e di investimento europei, la relazione, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ricostruisce la consistenza delle dotazioni finanziarie, l'entità della spesa certificata e il grado di avanzamento dei singoli Programmi, evidenziando, nei casi di ritardo, disomogeneità attuativa o insufficiente capacità di assorbimento, la necessità di un rafforzamento tempestivo dell'azione amministrativa regionale. Tale esigenza si impone al fine di accelerare i procedimenti di attuazione, spesa e rendicontazione, nonché di assicurare il pieno, ordinato ed efficace utilizzo delle risorse assegnate.

Quanto al PNRR e al PNC, la relazione dà conto di interventi coerenti con le scansioni temporali previste dai rispettivi cronoprogrammi, ma anche di significativi profili di rischio connessi a ritardi, rimodulazioni, definanziamenti, disallineamenti tra avanzamento fisico e finanziario e incertezze sul conseguimento di alcuni target, con particolare riguardo agli ambiti sanitario, abitativo e infrastrutturale. In tale contesto, la prospettata individuazione di interventi sostitutivi o integrativi, a fronte di risorse definanziate di importo sensibilmente

superiore, non consente, allo stato, di formulare una valutazione compiuta sull'effettiva salvaguardia degli obiettivi originariamente programmati.

La Sezione ritiene, pertanto, inderogabile che la Regione rafforzi, con immediatezza, il presidio unitario di governance, monitoraggio e rendicontazione, assicurando la riconciliazione tra dati fisici, procedurali, finanziari e contabili, l'aggiornamento realistico dei cronoprogrammi, la tempestiva alimentazione dei sistemi informativi e l'adozione di misure correttive puntuali, tracciabili e verificabili, al fine di garantire il regolare conseguimento degli obiettivi e il pieno utile impiego delle risorse europee e nazionali. La Sezione, al riguardo, si riserva di svolgere successivi cicli di controllo.

5.2. In riferimento al settore sanitario, l'analisi della *governance* regionale evidenzia, rispetto all'esercizio precedente, l'avvio di un percorso di riequilibrio economico-finanziario, come attestato dal miglioramento di alcuni indicatori di gestione e dalla riduzione del disavanzo registrata nel corso del 2025.

Difatti, al 31.12.2025 si rileva per il complesso delle ASL una perdita d'esercizio in evidente contrazione rispetto al pregresso (-122.065.088) e pari ad euro -74.514.276, mentre da modello CE regionale al IV Trimestre 2025 emerge un disavanzo sanitario pari ad euro -82,664 milioni, in sostanziale miglioramento rispetto al valore registrato nell'esercizio precedente e pari a -102,743 milioni di euro. Peraltro, tale risultato, allo stato dell'arte, non risulta ancora certificato a consuntivo dal Tavolo di monitoraggio ministeriale, la cui riunione risulta calendarizzata per il 16 luglio 2026.

Ad ogni modo, tale andamento, pur evidenziando una riduzione del disavanzo, appare, tuttavia, ancora ben lungi dal dimostrare il conseguimento di condizioni di stabile riequilibrio economico-finanziario del sistema, permanendo, di fatto, una situazione di squilibrio strutturale, connotata ancora da una serie di criticità persistenti.

In ragione delle suddette criticità, di cui si dà analiticamente conto nella pertinente parte dell'allegata relazione alla cui lettura si rimanda, questa Corte raccomanda alla

Regione di proseguire nel percorso di riequilibrio economico-finanziario del SSR e di riduzione dei residui attivi e passivi del perimetro sanitario, assicurare la completa regolarità del procedimento di approvazione del bilancio della GSA mediante il rilascio del parere del Terzo Certificatore, ridurre la rilevante mole di debiti per quota FSR verso Aziende sanitarie presente nello Stato Patrimoniale della GSA, consolidare le misure intraprese per il rispetto dei tempi di pagamento, dare piena attuazione al Programma Operativo 2026-2028, contenere lo sfioramento della spesa farmaceutica, ridurre la mobilità sanitaria passiva mediante il potenziamento dell'offerta regionale e il completamento delle intese interregionali, garantire il rispetto dei vincoli di spesa per il personale, assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria nel rispetto dei cronoprogrammi e definire i parametri di determinazione del finanziamento da assegnare ad ARPA a valere sul FSR ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), della L.R. n. 64/1998.

5.3. Da ultimo, la Sezione rileva che, rispetto al totale degli incarichi di collaborazione esterna conferiti dalla Regione nel 2025 (n. 131, per una spesa complessiva pari a 4,62 milioni di euro), solo una parte risulta pubblicata nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito istituzionale, così come previsto dall'art. 15 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. In considerazione di tale violazione, la Procura regionale ha chiesto a questa Sezione di non parificare i capitoli interessati dal pagamento delle spese connesse ai suddetti incarichi.

Al riguardo, il Collegio ritiene che la riscontrata violazione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, pur integrando un profilo di irregolarità dell'azione amministrativa, non assuma, nel caso di specie, portata tale da precludere la parificazione della relativa posta di spesa.

In particolare, la disposizione di cui al comma 2 del citato art. 15 – che qualifica la pubblicazione quale condizione *“per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei compensi”* – richiede una lettura sistematica coerente con il complessivo quadro ordinamentale e con le finalità proprie della disciplina della trasparenza amministrativa nella quale la disposizione è inserita.

In questa prospettiva, la violazione dell'obbligo di pubblicazione incide sulla regolarità del procedimento di conferimento e di liquidazione dell'incarico (che è un momento contabile antecedente e diverso dal pagamento), ma non appare suscettibile di tradursi automaticamente nell'illegittimità sostanziale dell'esborso o nella radicale inesistenza del relativo titolo, ove il compenso trovi corrispondenza in attività effettivamente rese nell'interesse dell'amministrazione e l'incarico sia stato preceduto da specifico impegno di spesa.

In tale direzione depone la stessa struttura della disciplina normativa di riferimento. Il comma 3 dell'art. 15 prevede, infatti, che, in caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determini la responsabilità del dirigente che lo abbia disposto e comporti l'applicazione della specifica sanzione ivi prevista; la scelta legislativa di individuare puntuali conseguenze sul piano della responsabilità amministrativa e gestionale induce a ritenere che l'inadempimento degli obblighi di trasparenza non determini, di per sé solo, l'automatica illegittimità della spesa che, trattandosi del sinallagma di una prestazione ottenuta, va inquadrata sotto il profilo civilistico.

Né può trascurarsi, sul piano pratico, che l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche sotto il profilo procedurale, è rimesso alla stessa amministrazione tenuta al pagamento delle prestazioni rese. Attribuire all'omissione di tale adempimento l'effetto di rendere di per sé indebita la corresponsione del compenso significherebbe, in ultima analisi, far dipendere la legittimazione sostanziale del pagamento da una condotta imputabile al medesimo soggetto debitore, con il rischio di determinare una irragionevole sovrapposizione tra il piano della trasparenza e della regolarità procedimentale e quello dell'effettività del rapporto sostanziale sottostante.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene dunque che la violazione dell'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013 – fermi restando i profili di responsabilità individuati dal legislatore – non costituisca, nel caso di specie, motivo ostativo alla parificazione della spesa in esame.

6. Devono inoltre essere richiamate le seguenti criticità:

- la procedura di riaccertamento ordinario dei residui è stata svolta in assenza del prescritto parere preventivo del Collegio dei revisori, recepito successivamente, nonché in parziale accoglimento delle indicazioni formulate da quest'ultimo in particolare con riferimento alle operazioni di eliminazione e agli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- una non efficiente gestione dei residui, per quanto attiene sia alle riscossioni sia ai pagamenti, che incide negativamente sullo smaltimento delle posizioni creditorie e debitorie pregresse con la rilevante presenza di partite vetuste per le quali non sempre vengono adeguatamente esplicitate le ragioni del mantenimento in bilancio, in violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011;
- la non piena attuazione della circolare MEF n. 1/2024 in merito agli obiettivi assegnati ai dirigenti relativi al rispetto dei termini di pagamento delle fatture;
- la mancata tempestiva regolarizzazione dei provvisori di spesa, con la correlata incertezza in ordine alla possibile emersione di potenziali debiti fuori bilancio non riconosciuti;
- la non adeguata motivazione dell'esclusione di alcuni capitoli nel calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- la difficoltà nella riscossione dei residui attivi di cui al Titolo 5 afferenti alle anticipazioni di liquidità concesse.

6.1. La verifica delle misure correttive adottate dalla Regione, in riferimento alle osservazioni formulate in occasione del precedente giudizio di parificazione, ha mostrato il permanere di criticità per quanto attiene al recupero dei crediti regionali verso determinati consorzi e altri determinati enti, all'esistenza di procedimenti giudiziari a carico di FI.R.A. s.p.a. per il periodo 2004 – 2008, per il quale detta società era stata normativamente qualificata quale soggetto obbligato in proprio per i debiti delle ASL, e, ancora, alla pendenza di giudizi attivati dalle Province e aventi ad

oggetto la richiesta di rimborso delle spese sostenute per le funzioni non fondamentali trasferite all'ente regionale ai sensi della L.R. 20 ottobre 2015, n. 32.

Per dette criticità si rimanda alle osservazioni e alle raccomandazioni contenute nella annessa Relazione.

7. Infine, devono ritenersi superati i dubbi inerenti ai residui attivi n. 3826/2013 e n. 1568/2017 e al residuo passivo n. 3527/2017 che avevano comportato la loro parificazione con riserva con riferimento all'esercizio finanziario 2024 (cfr. decis. 133/2025/PARI); ciò a seguito di quanto dichiarato dalla Regione, in ordine alla avvenuta dichiarazione di insussistenza del residuo n. 3826/2013 e alle ragioni a sostegno della conservazione dei residui n. 1568/2017 e n. 3527/2017.

8. Tutto quanto sopra esposto e considerato, anche alla luce delle conclusioni orali della Procura regionale e del Rappresentante della Regione Abruzzo, nonché delle verifiche svolte in base all'art. 39, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti,

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, sulla base dei controlli svolti e delle richieste formulate in giudizio,

RIGETTA

per difetto del requisito della non manifesta infondatezza, la richiesta formulata dalla Procura regionale di sospendere il giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2025 e di rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 638 a 645, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in riferimento agli artt. 81 e 119, settimo comma, della Costituzione.

PARIFICA

il Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2025 nelle sue componenti del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico;

APPROVA

l'annessa Relazione, elaborata ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, con i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni in essa contenute;

DISPONE

che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Regione Abruzzo per la successiva presentazione al Consiglio regionale;

ORDINA

che, a seguito del deposito, copie della presente decisione e della relazione, rese ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, siano trasmesse, a cura della Segreteria, al Presidente della Regione Abruzzo, al Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo e al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo.

Così deciso in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 16 luglio 2026.

Gli Estensori
Paolo ONELLI
Enrico TEDESCHI
Bruno LOMAZZI
Andrea DI RENZO
Chiara GRASSI
Federica LELLI
Vitaliana VITALE

Il Presidente
Ugo MONTELLA

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA